



## COMUNE DI POGGIO MOIANO

P.zza Vittorio Emanuele 2 - 02037 - Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. E P.IVA 00121900575

Tel. 0765/876023 Fax. 0765/876759

PEC comunepoggiomoiano@pec.aruba.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| REGISTRO GENERALE |            |
|-------------------|------------|
| Numero            | Data       |
| 43                | 21-12-2024 |

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE SUGLI IMMOBILI AI FINI DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L'ANNO 2025.</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 11:00, nella casa comunale del COMUNE DI POGGIO MOIANO, convocato dal Sindaco, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

| N | Cognome Nome        | Presenza | N  | Cognome Nome       | Presenza |
|---|---------------------|----------|----|--------------------|----------|
| 1 | MASSIMI MATTEO      | Presente | 7  | CICOLANI GIULIA    | Assente  |
| 2 | FABRI FULVIO        | Presente | 8  | GRECHI ENRICO      | Presente |
| 3 | DESIDERI AGNESE     | Assente  | 9  | ARZILLI ALESSANDRO | Presente |
| 4 | SANTILLI GIANLUIGI  | Presente | 10 | FERRANTE LUCIANO   | Presente |
| 5 | COTUGNO ANTONINO    | Presente | 11 | ROCCA NICOLA       | Presente |
| 6 | PRINCIPESSA DANIELE | Presente |    |                    |          |

**PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIAUSILIA DI LUCIA che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli interventi, MATTEO MASSIMI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta indicando i punti dell'ordine del giorno.

**VOTAZIONE:**

**Favorevoli: 9**

**Contrari: 0**

**Astenuti: 0**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che**

- L'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 160 del 2019;
- L'articolo 1, comma 777, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che restano ferme le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale *".... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019, il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 742, della legge n. 160 del 2019, soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- L'articolo 1, comma 744, della legge n. 160 del 2019 riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76 per cento, fatta eccezione per quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come specificato nell'articolo 1, commi 745 e 746, della Legge n. 160 del 2019;
- L'articolo 1, comma 747, della legge n. 160 del 2019 prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i seguenti immobili:
  - a) fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- I commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nello stabilire le aliquote di base per gli immobili assoggettati all'imposta, prevedono la possibilità per i comuni di intervenire sulle stesse, con deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto dei limiti fissati dalle medesime disposizioni relativamente alle varie tipologie;

**Premesso, inoltre, che:**

- L'articolo 1, comma 756, della citata legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e che solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante;

**Preso atto che:**

- Con decreto 7 luglio 2023 del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze sono state individuate le fattispecie IMU, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote ed è stato approvato l'Allegato A che declina le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno delle fattispecie;
- Successivamente, l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha prorogato il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU, stabilendo che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- Con decreto 6 settembre 2024 del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze è stata disposta

l'integrazione del DM 7 luglio 2023 ed è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

**Tenuto conto che:**

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, devono comunque redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non È idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- Ai sensi del comma 767 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

**Rilevato che:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16 marzo 2024 sono state approvate le aliquote e le detrazioni da applicare sugli immobili ai fini della nuova Imposta Municipale propria (IMU), per l'anno 2024;
- stante l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Considerato che:**

- Si ritiene di determinare le aliquote IMU per l'anno 2025 confermando quelle in vigore nel
- 2024, così come definite nel nuovo Prospetto aliquote IMU, elaborato ai sensi del DM 6 settembre 2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, con conseguente invarianza di gettito;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il DM 7 luglio 2023;

Visto l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;

Visto il DM 6 settembre 2024;

Visto lo Statuto del Comune di Poggio Moiano;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 8/2024;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE **DELIBERA**

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di determinare, per l'anno 2025, le aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) come definite nel Prospetto aliquote IMU allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 1);
2. Di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2025 a condizione che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune inserisca il Prospetto delle aliquote, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (2025), nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Deliberazione n. 44 del 21-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MATTEO MASSIMI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIAUSILIA DI LUCIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIAUSILIA DI LUCIA

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## **COMUNE DI POGGIO MOIANO**

P.zza Vittorio Emanuele 2 - 02037 - Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. E P.IVA 00121900575

Tel. 0765/876023 Fax. 0765/876759

PEC comunepoggiomoiano@pec.aruba.it

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DA  
APPLICARE SUGLI IMMOBILI AI FINI DELLA NUOVA IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L'ANNO 2025.**

### **PARERE DI REGOLARITA TECNICA**

(artt. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA-ANAGRAFE-TRIBUTI, ai sensi dell'art.147 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Poggio Moiano, 18-12-2024

Il Responsabile del Servizio  
ELENA BRACONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## **COMUNE DI POGGIO MOIANO**

P.zza Vittorio Emanuele 2 - 02037 - Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. E P.IVA 00121900575

Tel. 0765/876023 Fax. 0765/876759

PEC comunepoggiomoiano@pec.aruba.it

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE SUGLI IMMOBILI AI FINI DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L'ANNO 2025.</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(artt. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Poggio Moiano, 18-12-2024

Il Responsabile del Servizio  
FRANCA ANIBALLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.





## COMUNE DI POGGIO MOIANO

P.zza Vittorio Emanuele 2 - 02037 - Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. E P.IVA 00121900575

Tel. 0765/876023 Fax. 0765/876759

PEC comunepoggiomoiano@pec.aruba.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| REGISTRO GENERALE |            |
|-------------------|------------|
| Numero            | Data       |
| 44                | 21-12-2024 |

|          |                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE SUGLI IMMOBILI AI FINI DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L'ANNO 2025. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che copia della deliberazione numero 44 del 21-12-2024 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 31-12-2024 al giorno 15-01-2025 e che contro la stessa non stato presentato alcun reclamo.

Poggio Moiano, 31-12-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
MARIAUSILIA DI LUCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

# Prospetto aliquote IMU - Comune di POGGIO MOIANO

ID Prospetto 6038 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | 0,5%                                                                         |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |                                                                                                                                                                                            | NO                                                                           |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 0%                                                                           |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | 0,76%                                                                        |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | 0,91%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      |                                                                                                                                                                                            | 1,01%                                                                        |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D                                                                                                                             | Categoria catastale:<br>- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | 1,06%                                                                        |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         | - Situate in determinate zone: Categoria C/2 Categoria C/3 Categoria D/2                                                                                                                   | 0,65%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | Immobili di categoria C<br>Categoria catastale:<br>- C/1 Negozi e botteghe<br>- C/3 Laboratori per arti e mestieri<br>- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili a disposizione    | 0,65%                                                                        |

**Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

Nessuna esenzione presente.

**Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 17/12/2024 alle 14:40:07**

